



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara*



*Provincia di Pescara
Consigliera di Parità*

CONCILIAZIONE LAVORO E FAMIGLIA



Pescara 28 giugno 2011

Sala Riunioni – Direzione Provinciale del Lavoro



L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53

La legge n. 53/2000, articolo 9, contiene misure innovative per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri, non solo nell'ipotesi di lavoro dipendente, ma anche del lavoro autonomo e d'impresa.

Nel tempo ha subito diverse modifiche finalizzate a meglio adattarla all'evoluzione del contesto di riferimento, così da intercettare i nuovi bisogni di conciliazione emersi nel corso dell'attuazione.

L'ultima modifica, contenuta nell'art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari ed aggiornato il novero degli interventi finanziabili, rendendo necessaria la stesura di un nuovo regolamento di attuazione, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011 (serie generale) ed è entrato in vigore il 18 maggio 2011.

DATI STATISTICI

Serie storica: anni 2001-2009

Annualità	Progetti presentati	Progetti approvati	% successo
2001	34	13	38,24%
2002	86	39	45,35%
2003	94	47	50,00%
2004	128	67	52,34%
2005	157	52	33,12%
2006	205	99	48,29%
2007*	232	142	61,21%
2008*	288	225	78%
2009* Scadenza unica (febbraio)	75	54	72%
Totale	1299	738	56,81%

* Annualità riferite alla gestione del Dipartimento delle politiche per la famiglia. Il dato del 2009 si riferisce alla sola scadenza di febbraio (le altre non sono state attivate a causa dell'intervenuta modifica normativa dell'art. 9 della legge 53/2000)



Destinatari dei progetti di conciliazione

ANNO	PROGETTI FINANZIATI	DESTINATARI RAGGIUNTI		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	142	318	1724	2042
2008	225	883	3985	4868
2009	54	159	727	886
TOTALE	421	1360	6436	7796
%		17,4	82,6	100

Fonte: <http://www.politichefamiglia.it/>

RISORSE

DISPONIBILITÀ

€. 15.000.000

RIPARTIZIONE

90%

al finanziamento delle
tipologie di progetto previste
dall'articolo 9, comma 1, legge
8 marzo 2000, n. 53

10%

al finanziamento delle
tipologie di progetto previste
dall'articolo 9, comma 3, legge
8 marzo 2000, n. 53

AZIONI AMMISSIBILI

Art. 3, comma 1, Legge 8 marzo 2000, n. 53 (in favore di lavoratori dipendenti)

Importo massimo progetti finanziati €. 500.000

Durata 24 mesi

Tipologia azioni positive:

- a) progetti che consentano alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro: *part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o uscita, su turni e sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 2. L'ELENCO DELLE PREDETTE AZIONI NON È TASSATIVO*
- b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo
- c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 3, comma 3, Legge 8 marzo 2000, n. 53 (in favore di lavoratori autonomi)

Importo massimo progetti finanziati €. 35.000

Durata 12 mesi anche frazionabili nel l'arco di 24 mesi (riferita alla coppia genitoriale)

I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, lettere f) e g).

I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

SOGGETTI FINANZIABILI

(articolo 9, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all'accordo stesso:
 - a) Datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituenti, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
 - b) Altri datori di lavoro privati non esercenti attività di Impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
 - c) Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi dell'art. 16, comma 3.
2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).
3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle procedure.
4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
 - a) che il progetto finalizzato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;
 - b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale o, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, o a diversi destinatari;
5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4.

SOGGETTI FINANZIABILI

(articolo 9, comma 3, legge 8 marzo 2000, n. 53)

- a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto;
- b) i titolari di impresa individuale;
- c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
 - 1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;
 - 2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.

Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c):

- a) i liberi professionisti costituiti in associazione;
- b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 *bis* del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;
- c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

Saranno soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, i soggetti finanziabili la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a €. 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

- a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;
- b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, quale una nuova maternità o adozione.

DESTINATARI



Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

Sono compresi altresì, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

ACCORDO CONTRATTUALE

1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:

- a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
- b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
- c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento o dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;
- f) nel caso di datori di lavoro che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato;

2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti previsti dall'art. 9, comma 1, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.

3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte.

4. L'accordo illustra espressamente, in relazione ai singoli interventi proposti, la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero, ove più avanzata, dalla prassi già adottata in azienda.

REQUISITI DI PRIORITÁ O PREFERENZA (articolo 9, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53)

Per tutti i progetti è assegnato un punteggio aggiuntivo nei casi in cui:

- a) le azioni positive siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità, o figli minori fino a 12 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione;
- b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a €. 10.000.000, con un organico complessivo non superiore a 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

È inoltre prevista l'attribuzione di punteggio aggiuntivo nei casi in cui si preveda:

1. art. 9, co. 1, lett. a) oltre alle misure di flessibilità, l'applicazione di sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità;
2. art. 9, co. 1, lett. b) il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, o condizioni di miglior favore;
3. art. 9, co. 1, lett. c) l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.

REQUISITI DI PRIORITÁ O PREFERENZA (articolo 9, comma 3, legge 8 marzo 2000, n. 53)

Per tutti i progetti è assegnato un punteggio aggiuntivo in presenza di figli fino a 3 anni o figli disabili, o in presenza di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

(articolo 9, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53)

- a) innovatività dell'azione, intesa come traduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli già in vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di lavoro;
- b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi;
- c) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati;
- d) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario;
- e) sostenibilità dell'azione, intesa come capacità di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtù dei contenuti dell'accordo contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere l'intervento o della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a livello territoriale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

(articolo 9, comma 3, legge 8 marzo 2000, n. 53)

- a) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare del soggetto proponente;
- b) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del contesto familiare e lavorativo di riferimento;
- c) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario, con particolare riguardo al compenso del sostituto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di finanziamento deve essere compilata ed inviata per via telematica al Dipartimento per le politiche della famiglia, utilizzando la piattaforma informatica presente sul sito

<http://www.politichefamiglia.it/documentazione/dossier/conciliazione-1-53/le-politiche-per-la-conciliazione.aspx>

seguendo le istruzioni ivi presenti. Tramite la procedura guidata devono essere, altresì, caricati il piano finanziario e tutta la documentazione richiesta dall'articolo 2 del bando di finanziamento.

2. Per accedere alla piattaforma informatica è necessario registrarsi sul sito, tramite la procedura di accreditamento. L'accesso alla piattaforma sarà possibile dal momento della registrazione *fino alle ore 14,00 del giorno di scadenza*, termine entro il quale dovrà essere effettuato, definitivamente, l'invio telematico della domanda, del piano finanziario e di tutta la documentazione richiesta dall'articolo 2 del bando di finanziamento.

3. Dopo aver effettuato l'invio telematico, il proponente dovrà stampare la domanda di partecipazione e il piano finanziario, dovrà sottoscriverli entrambi e dovrà trasmetterli entro i termini di presentazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia

Ufficio I – Servizio I “Interventi per la conciliazione”

Via della Mercede, 9

00187 - ROMA

TERMINI DI PRESENTAZIONE

13 luglio 2011

28 ottobre 2011

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

40% a titolo di anticipo del contributo ammesso a finanziamento dopo la comunicazione di accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio;

60% a saldo del contributo ammesso a finanziamento a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge è sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.



FINE